Prefettura di Pisa

Ufficio Territoriale del Governo

Pisa, *data del protocollo*

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISA

AL SIG. QUESTORE DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE DEI CARABINIERI DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISA

Prefettura Pisa - Gabinetto - Prot. Uscita N.0047922 del 09/11/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020**.

Si fa seguito alla nota prot. n. 46138 del 29 ottobre u.s. e si rappresenta quanto segue.

Il peggioramento del quadro epidemiologico nazionale ha reso necessario, come noto, l'introduzione di nuove misure ispirate ad una più stringente strategia di contenimento e mitigazione del rischio, a seconda della maggiore diffusione del virus e del grado di tenuta dei servizi sanitari nei vari territori.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020 (pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 275) ha, pertanto, previsto un regime differenziato, attraverso l'individuazione di tre aree (note come **area gialla, area arancione e area rossa**), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio.

L'inserimento di un territorio in un'area piuttosto che in un'altra, avvenuto sulla base del coefficiente di rischio attualmente raggiunto da quel territorio, è stato formalizzato con ordinanza adottata in data 4 novembre u.s., dal Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate. Tale ordinanza - che individua **la Regione Toscana nella c.d. "zona gialla"** - è efficace dal

6 novembre 2020 per un periodo minimo di 15 giorni, e comunque non oltre la data del termine di efficacia del nuovo d.P.C.M. (3 dicembre 2020).

Sulla base delle precisazioni diramate dal Ministero dell'Interno con la circolare del 7 novembre 2020, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento e indicazioni applicative con particolare riguardo ai **territori rientranti in Area gialla**.

***

Divieto di spostamenti (art. 1, co. 3)

La citata disposizione stabilisce un **generale divieto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00**, fatta eccezione per la sussistenza di comprovate **esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute**.

L'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull'interessato, il quale potrà assolvervi producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e utilizzando, a tale scopo, il modulo appositamente predisposto in dotazione agli operatori delle Forze di polizia.

Si rammenta, in proposito, che il modulo pubblicato in occasione del precedente d.P.C.M. del 24 ottobre scorso sui siti istituzionali di quest'Amministrazione, modulo che potrà continuare ad essere utilizzato, reca, oltre alle diciture relative a specifiche cause eccettuative (lavoro, salute, urgente necessità), una dicitura finale che rimanda a qualunque altra causa consentita di spostamento personale, la quale, naturalmente, andrà poi declinata dall'interessato in sede di compilazione del modulo, nel rispetto delle esigenze di riservatezza.

Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti che avvengano dopo le 22.00 e fino alle 5.00, devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell'ambito di un'associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l'espletamento del servizio di volontariato sociale.

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art. 1, comma 4)

La possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21.00, viene espressamente **estesa all'intero arco della giornata** o comunque a specifiche fasce orarie non

predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Trattandosi di un istituto del tutto identico a quello già introdotto con il d.P.C.M. del 18 ottobre 2020, salvo che per i profili temporali, si rinvia alle indicazioni precedentemente impartite con la soprarichiamata circolare prot. n. 46138 del 29 ottobre u.s.

Spogliatoi presso centri e circoli sportivi (art. 1, comma 9, lett. f)

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite alle previgenti condizioni.

L'aspetto di novità attiene all'**interdizione all'uso degli spogliatoi interni a tali circoli.**

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1, comma 9, lett. 1)

La disposizione reca un'opportuna precisazione e chiarisce i dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione, stabilendo che le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono sospese *"anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente"*.

Conseguentemente, **viene interdetto** dalla nuova e più restrittiva misura, a titolo di esempio, **l'uso di apparecchiature ubicate all'interno di esercizi pubblici o di tabaccherie**.

Musei, istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 9, lett. r)

Sono ora **sospese**, ai sensi della disposizione in esame, **le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura**, di cui all' art. 101 del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Attività didattica (arti, comma 9. lett. s)

Alle esigenze di maggiore restrizione della mobilità corrisponde la previsione che introduce la **didattica a distanza** (c.d. didattica digitale integrata) **per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nella misura del 100% delle attività svolte**.

Si potranno svolgere in presenza le attività didattiche che implichino l'uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dall'ordinamento scolastico.

Centri commerciali e mercati (art. 1, comma 9, lett. ff)

L'ultimo periodo della disposizione in epigrafe introduce la misura della **chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**, ad eccezione delle attività indicate, con carattere tassativo, dalla norma, quali farmacie, parafarmacie, presidi salutari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Relativamente al richiamo ai **mercati**, contenuto nella disposizione in commento, va chiarito che **la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all'aperto**.

Ciò in quanto i mercati all'aperto, secondo l'orientamento espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali *stricto sensu,* per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive.

Mezzi pubblici di trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (art. 1, co. 9, lett. m)

La previsione di cui all'articolo in commento, ricalibra il coefficiente di **riempimento massimo** dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, riducendolo a una soglia **non superiore al 50%. Detto limite**, che sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti, **non trova peraltro applicazione nei confronti del trasporto scolastico dedicato**.

***

Da ultimo, si fa presente che la complessità del provvedimento potrà richiedere precisazioni e chiarimenti su specifiche questioni o aspetti che non abbiano già formato oggetto della presente circolare. In relazione a tanto, si comunica che **è stata riattivata sul sito *on-line* della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita sezione di FAQ sui contenuti del provvedimento**.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si fa riserva di fornire, in caso di mutamento del quadro epidemiologico, ulteriori indicazioni.

IL PREFETTO
Castaldo